

TRIBUNALE DI LANCIANO

SEZIONE LAVORO

VERBALE D'UDIENZA del 28 gennaio 2019

è presente per parte ricorrente l'Avv. Angela Marina Nigro, nonché la parte personalmente.

Il procuratore chiede che la causa sia decisa con accoglimento delle conclusioni per come rassegnate in atti. Produce in forma cartacea precedente del Tribunale di Grosseto reso in procedimento analogo al presente.

IL GIUDICE

Dato atto, si ritira in camera di consiglio. All'esito, rientrato in aula, assenti le parti, decide la presente controversia mediante

pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al Ruolo Generale N. 233/2018

PROMOSSO DA

D.C.A.L. Elettivamente domiciliata in Lanciano presso lo studio dell'Avv. Angela Marina Nigro che la rappresenta e difende; - Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ e RICERCA

- Resistente contumace

OGGETTO: ripristino orario d'insegnamento

Conclusioni come da verbale d'udienza del 28 gennaio 2019

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 9 marzo 2018, D.C.A.L., docente a tempo indeterminato di lingua francese, di ruolo dal 2010, in servizio presso la Scuola secondaria di I grado "Giuseppe Mazzini" di Lanciano con cattedra interna di 18 ore settimanali, ha rappresentato che la composizione dell'organico del personale docente del detto Istituto, adottata per l'anno scolastico 2017/2018 dal Dirigente Scolastico dello stesso con provvedimento del 19 luglio 2017, ha previsto per la lingua insegnata la modifica della cattedra oraria interna in cattedra oraria esterna (C.O.E.) con orario di 16 ore presso l'Istituto di appartenenza e di altre due di completamento presso l'I.S.C. "D'Annunzio" di Lanciano, così, di fatto, preservando l'integrità della cattedra di Spagnolo, istituita successivamente rispetto a quella della ricorrente, nonché quella di Tedesco, materia priva di cattedra, assegnando a

quest'ultima due ore in una classe terza, in violazione dei vincoli derivanti dall'art. 14 del D.P.R. n. 81/2009. Ha, pertanto, convenuto in giudizio il MIUR ed ha chiesto di dichiarare l'illegittimità della composizione dell'organico del personale docente adottata per l'anno scolastico 2017/2018 dal Dirigente Scolastico e, previo annullamento o disapplicazione del provvedimento impugnato, di disporre l'immediato ripristino del diritto della ricorrente a svolgere le 18 ore di insegnamento previste per la cattedra di lingua Francese all'interno dell'Istituto scolastico citato per l'anno scolastico in corso e per i successivi.

Il Ministero convenuto, nonostante la ritualità della notifica del presente ricorso, non si è costituito in giudizio, preferendo così rimanere contumace.

Ritiene il giudice, uniformandosi ai precedenti resi dalla giurisprudenza di merito (cfr. in particolare Tribunale di Fermo, ordinanza del 15 marzo 2013) ed anche a quanto statuito da questo Tribunale nell'ordinanza cautelare resa tra le odierne parti in causa - ai quali integralmente si riporta condividendone i contenuti ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. -, che il presente ricorso sia fondato e debba, pertanto, essere respinto per i motivi che seguono.

Va, preliminarmente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Il provvedimento del Dirigente Scolastico dell'I.C. "G. Mazzini" di Lanciano con il quale all'odierna ricorrente sono state attribuite 16 ore di insegnamento di lingua comunitaria francese presso il detto Istituto e 2 ore di completamento presso l'I.S.C. "D'Annunzio" di Lanciano in luogo delle 18 in precedenza riconosciute - sul presupposto di una previsione di dotazione di organico ritenuta illegittima dalla ricorrente - appare, infatti, riconducibile alla categoria privatistica delle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro, assunte dagli organi preposti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993, ora art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001. Lo stesso deve, quindi, intendersi come atto privatistico gestionale, nei cui confronti la giurisdizione del Giudice Ordinario non subisce alcuna limitazione cognitiva derivante dagli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865 All. E, avendo il giudice il potere di adottare nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento,

costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati ai sensi dell'art. 68, comma 2 - ora 63 - del D.Lgs. citato.

Nel merito, il provvedimento del Dirigente Scolastico in contestazione non appare legittimo.

L'art. 14 del D.P.R. n. 81/2009 prevede in tema che "l'offerta dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà".

Peraltro, la Nota Ministeriale del 15 maggio 2017 n. 21315, avente ad oggetto "Dotazioni organiche di personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 - Trasmissione schema di decreto interministeriale (doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente), precisa che "l'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedra interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà".

La specifica ratio della normativa richiamata deve essere rintracciata nell'esigenza di tutelare la titolarità di cattedra dei docenti in ruolo.

Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia docente di ruolo di lingua francese, prima lingua comunitaria dopo l'inglese, e che l'insegnamento della lingua tedesca, in favore del quale è stato elaborato l'organico di diritto oggetto di contestazione, sia coperto mediante incarichi conferiti a supplenti.

Per tale ragione il Dirigente Scolastico dell'Istituto, nell'elaborare la previsione dell'organico di diritto delle classi, avrebbe dovuto tutelare l'integrità della cattedra esistente, procedendo in primis a costituire la cattedra interna, formando la classe della lingua della docente titolare.

Al contrario, l'organico del personale docente per l'anno 2017/2018 proposto dal medesimo Dirigente ed approvato dall'USR Abruzzo ha in concreto dato luogo ad un'ipotesi illegittima di trasformazione delle cattedre, in violazione della normativa sopra richiamata.

Alla luce di tali considerazioni il provvedimento impugnato deve ritenersi, pertanto, illegittimo e lo stesso deve essere annullato, attesa la sua natura non di atto o provvedimento amministrativo ma di atto privatistico, nei termini sopra chiariti, con conseguente ripristino del diritto della ricorrente a svolgere 18 ore di insegnamento previste per la cattedra di lingua Francese all'interno della Scuola secondaria di I grado "Giuseppe Mazzini" di Lanciano.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018, ridotti nella misura del 50%, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché alla mancanza di attività istruttoria orale nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando su tutte le domande proposte dalle parti in causa, come in epigrafe riassunte, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento del Dirigente Scolastico dell'I.C. "G. Mazzini" di Lanciano del 19 luglio 2017, con conseguente ripristino del diritto della ricorrente a svolgere 18 ore di insegnamento previste per la cattedra di lingua Francese all'interno della Scuola secondaria di I grado "Giuseppe Mazzini" di Lanciano;

condanna, inoltre, l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che, ridotte nei termini di cui in parte motiva, liquida nel residuo importo di € 2.383,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Lanciano in data 28 gennaio 2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Maurizio Sacco